



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... *63h/A* X Legislatura

l.

Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **120** del 04/07/2017

Modifica e integrazione della legge regionale 3 febbraio 2017 n.1 –
Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica
commissariati



Relazione

SDL/RID/2017/000 "Modifica e integrazione della legge regionale 3 febbraio 2017 n.1 - Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati"

Dalla prima applicazione della l.r. n. 1/2017, con la quale sono state definite norme straordinarie per Consorzi di bonifica commissariati - Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi, a completamento del processo di riforma avviato con le precedenti ll.rr n. n. 12/2011 e n. 4/2012, nonché in relazione alle segnalazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come evidenziate dal Ministero della Giustizia, in ordine agli aspetti della definizione della esposizione debitoria dei Consorzi di bonifica interessati di cui all'art. 3 della l.r. n. 1/2017, si ritiene utile e necessario proporre le presenti parziali modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nella stessa recente legge.

In particolare le modifiche all'art. 1 comma 1 lett. a), all'art. 2 (titolo, comma 1, comma 2, comma 6, comma 7), all'art. 12 comma 3, sono funzionali a chiarire e migliorare l'operatività del Commissario straordinario unico nelle sue funzioni di accompagnamento della trasformazione dei quattro singoli Consorzi di bonifica nell'unico Consorzio di bonifica Puglia Sud.


Le modifiche all'art. 1 comma 1 lett. c), all'art. 2 (soppressione comma 5 e comma 7) e all'art. 3 (titolo, comma 1, inserimento comma 1bis, comma 2 e comma 4), sono funzionali a chiarire meglio gli aspetti della definizione della esposizione debitoria dei consorzi interessati, senza pregiudizio per nessuno dei creditori e quale mero strumento per una anticipata definizione transattiva delle esposizioni debitorie in essere su base volontaria dei creditori.

Il presente Schema di disegno di legge regionale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il dirigente della Sezione Risorse Idriche
Dott. Luca Limongelli



L'Assessore alle Politiche AgroAlimentari
Leonardo Di Gioia



DISEGNO DI LEGGE

“Modifica e integrazione della legge regionale 3 febbraio 2017 n.1 – Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati”

Art.1 – Modifica all’art.1 della L.R. n.1/2017

1. Alla lettera a) del comma 1 prima delle parole “*riordina l’esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica*”, sono anteposte le seguenti parole: “*senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile.*”.
2. La lettera c) del comma 1 è così sostituita: “*individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell’ordinamento statale.*”.

Art. 2 – Modifica all’art.2 della L.R. n.1/2017

1. Il titolo dell’art.2 “*Soppressione Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia*” è così sostituito: “*Completamento del processo di riforma dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia e istituzione del Consorzio di Bonifica Centro-sud Puglia.*”.
2. Il comma 1 dell’art. 2 è così sostituito: “*I Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia sono soppressi al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono contestualmente trasferite al Consorzio Unico Centro-Sud Puglia secondo le disposizioni di seguito indicate.*”.
3. Al comma 2, prima delle parole “*I comprensori di bonifica.....*”, sono anteposte le seguenti parole: “*Senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile, al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6.*”.
4. Il comma 5 è soppresso.
5. Al comma 6, dopo le parole “*.... garantendo le diverse provenienze professionali*”, sono aggiunte le parole: “*assume le funzioni di commissario ad acta e*”.
6. Il comma 7, è così sostituito: “*Il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della approvazione del proprio statuto, dell’approvazione della ricognizione di cui al comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo statuto del nuovo Consorzio Unico e ne approva l’operatività. Da tale momento si producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e sino alla elezione degli organi ai sensi della l.r. 4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla l.r. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni assume per il Consorzio di bonifica centro-Sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi. Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei Consorzi di cui al comma 1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell’esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di proprietà dei Consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all’esito della loro liquidazione.*”



Art. 3 – Modifica all'art.3 della L.R. n.1/2017

1. Il titolo dell'art.3 *“Definizione della esposizione debitoria pregressa dei Consorzi di bonifica soppressi”* è così sostituito: *“Riduzione della massa debitoria dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia”*.
2. Al comma 1, le parole *“Per il ripiano”* sono sostituite dalle parole: *“Per la riduzione”*; dopo la parola *“destinato”* è soppressa la parola *“unicamente”*; le parole *“alle condizioni di cui ai commi 2,3,4 e 5”* sono sostituite dalle parole *“alle condizioni di cui ai commi 2,3 e 4”*.
3. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: *“La mancata adesione alla procedura o il suo mancato perfezionamento non pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di azionare i propri crediti secondo le regole dell'ordinamento civile.”*
4. Al comma 2, dopo le parole *“...indicando un termine a partire dal quale è possibile inoltrare le relative istanze, l'avvio del”*, è inserita la parola: *“relativo”*.
5. Il comma 4 è così sostituito: *“La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Commissario straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo la natura del credito. In caso di crediti aventi identica natura, secondo la percentuale di remissione e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine di presentazione dell'istanza.”*

Art. 4 – Modifica all'art. 12 della L.R. n.1/2017

1. Il comma 3 è così sostituito: *“Per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere di riscossione e pagamento, del Commissario straordinario unico ovvero del commissario ad acta di cui all'art. 2 comma 4 della legge regionale n. 39/2016 senza compensi aggiuntivi. L'attività del Commissario straordinario unico ovvero del Commissario ad acta ex art. 2 comma 4 della l.r. n. 39/2016 può essere supportata dalla struttura regionale”*

